

**MASSIMILIANO PAESANI**  
**Dottore commercialista**  
**Revisore contabile**

Piazza Cavour n.29, 60100 Ancona (AN)  
Tel.: 071-202538 071-204315  
Fax: 071-57360  
Posta elettronica: [massimiliano.paesani@consulenti-associati.com](mailto:massimiliano.paesani@consulenti-associati.com)



Ancona, lì 16 maggio 2011

Ai Sigg.ri Clienti

**Oggetto: Proroga versamenti e novità su scheda carburante**

L'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato lo slittamento delle date per i versamenti da Modello UNICO 2011, resosi necessario per il ritardo nella pubblicazione degli studi di settore 2011, e per le novità sul calcolo delle imposte sui redditi da fabbricati abitativi (cd."cedolare secca").

Lo slittamento dei termini di pagamento delle imposte derivanti da Unico 2011 vale :

- Per **tutte le persone fisiche**;
- Per i soggetti diversi dalla persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia.

Le nuove date sono così determinate:

- il **6 luglio 2011**, per il versamento senza maggiorazione;
- Il **5 agosto 2011**, per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.

E' stata disposta anche la proroga che usualmente ogni anno riguarda le scadenze e gli adempimenti di agosto, con la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti con scadenza fra il 1° agosto ed il 20 agosto. Tali adempimenti potranno essere eseguiti entro il giorno 22 agosto, essendo il giorno 20 sabato).

Il Decreto Sviluppo, in vigore dal 14 maggio ha apportato una novità rilevante riguarda l'obbligo di tenuta della **scheda carburante**. E' stato infatti introdotto l'**esonero** dalla compilazione della scheda per i soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente **mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate**.

Il pagamento mediante carte di credito o bancomat consente di adempiere all'**onere della prova** ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (art. 164 del TUIR)... Stante il tenore letterale della norma, per non dover sottostare alla disciplina della scheda carburante, occorre effettuare i pagamenti "**esclusivamente**" mediante le suddette **carte elettroniche**; non sono, quindi, ammesse modalità di pagamento "miste".

Pertanto, laddove il contribuente utilizzi contanti per il proprio rifornimento, occorre annotare "tradizionalmente" gli acquisti di carburante per autotrazione nella scheda.

Cordiali saluti.

Dott. Massimiliano Paesani